

Sent. 10764/2007  
Rep. 8532/2007

SENTENZA N.  
N. 9948/04 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IV CIVILE**

**In composizione monocratica  
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra  
riportato promossa da

[REDACTED]  
rappresentati e difesi per delega in atti da Avv. M. Albanese  
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

**attori**

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da  
Avv. M. L. Sireci foro di Bologna, elettivamente domiciliata  
presso studio Avv. M. Albanese

**attrice**

[REDACTED]  
[REDACTED] quali eredi di eredi di Franco Merlotti,

rappresentati e difesi per delega in atti da Avv. M. Albanese  
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

**attori**

**contro**

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv.  
S. Recchini foro Aquila presso il cui studio è elettivamente  
domiciliato

**convenuta**

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv.  
G. e L. Capasso presso il cui studio è elettivamente domiciliata

**convenuta**

[REDACTED] rappresentato e difeso per delega in atti da  
Avv. S. P. Emiliani e S. Santarelli foro Fermo e da Avv. P.  
Moretti presso il cui studio è elettivamente domiciliato

**convenuto**

[REDACTED] rappresentato e difeso per delega in atti da Avv.  
A. Leoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato

**terzo chiamato**

[REDACTED]  
rappresentata e difesa per delega in atti da Avv. R. Bagnardi e M.

Ferrara foro Roma ed elettivamente domiciliati in Milano presso studio Avv. L. Adelfio

**terza chiamata**

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv. F. Menichino presso il cui studio è elettivamente domiciliata

**terza chiamata**

[REDACTED] rappresentati e difesi per delega in atti da Avv. M. Cimino foro Bologna, elettivamente domiciliati in Milano presso studio Avv. G. Gullo

**terzi chiamati**

avente ad **oggetto**:  
risarcimento danni per evizione

sulle **conclusioni**  
precisate in fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] e [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] in qualità di proprietari di tre distinte unità abitative site nel Comune di Fermo, località Lido Tre Archi, deducevano di avere ricevuto in data 6.7.2002 la notifica di atto di precetto con il quale la Banca Popolare di Milano intimava il pagamento della somma di 52.348,74 euro, oltre interessi nella misura del 13% annuo dal 18.10.1986 al saldo, in relazione ad un'ipoteca giudiziale iscritta in data 21.9.1988, antecedente gli atti di acquisto, in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.

Lamentavano gli attori di essere stati dolosamente tenuti all'oscuro della circostanza in quanto, come attestato dal Notaio rogante in tutti e tre gli atti pubblici, tutte le unità immobiliari erano state garantite libere da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di un mutuo a favore della Cassa di Risparmio di Fermo che gli acquirenti si erano accollati in parte e successivamente estinto.

Gli attori invocavano:

la responsabilità contrattuale delle venditrici per la violazione delle obbligazioni assunte con i contratti di vendita, in particolare per avere taciuto l'esistenza dell'ipoteca giudiziale gravante sugli immobili di loro proprietà;

la responsabilità contrattuale del Notaio rogante ai sensi dell'art. 1176 c.c. e 47 Legge Notarile per non avere debitamente eseguito le prescritte visure ipotecarie ed evidenziato la reale situazione degli immobili oggetto di compravendita e l'esistenza dell'ipoteca giudiziale.

Rappresentavano gli attori che dall'inadempimento di contratti diversi era derivato loro un medesimo evento dannoso ed un



medesimo danno per la notifica di un atto di precetto intimante loro il pagamento, ciascuno per le quote di sua spettanza, della somma di 52.348,74€, oltre interessi nella misura del 13% annuo, oltre accessori per spese legali.

Gli attori perciò convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano le venditrici [redacted] ed [redacted] ed il Notaio [redacted] per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute alle obbligazioni assunte nei contratti di vendita, e del Notaio rogante a quelle assunte nei contratti di opera intellettuale e per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni nella misura quantificata in 52.348,74 euro, oltre interessi nella misura del 13% annuo dal 18.10.1986 al saldo, nonché agli ulteriori danni da dimostrarsi in causa.

Si costituiva in giudizio [redacted] per eccepire:

in via pregiudiziale, l'inammissibilità del cumulo soggettivo operato dagli attori e la conseguente modificazione della competenza territoriale ed il difetto di competenza territoriale del Giudice adito;

nel merito:

l'insussistenza dell'interesse ad agire per l'inattualità dell'evento lesivo, non avendo gli attori subito un'espropriazione diretta per loro proprio debito;

l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni in relazione all'azionata garanzia per evizione ai sensi degli artt. 1484 e 1480 c.c., e nell'ambito della fattispecie in atto di espropriazione contro il terzo proprietario su bene gravato da ipoteca per debito altrui, di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.;

l'insussistenza di una pretesa responsabilità solidale dei convenuti per l'inesistenza di un'unica fonte di obbligazioni.

In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna solidale di [redacted] suo dante causa, e del Notaio

██████████ a tenerla indenne in caso di eventuale condanna al pagamento di somme nei confronti degli attori.

La convenuta chiedeva il differimento dell'udienza di comparizione al fine di potere operare la chiamata in garanzia di

██████████  
Si costituiva in giudizio il convenuto ██████████ per richiedere:

in via preliminare di rito, il differimento dell'udienza di comparizione al fine di potere chiamare in giudizio la ██████████

██████████ nonché la ██████████

██████████ in quanto tenute a garanzia e manleva, in forza delle rispettive polizze per responsabilità civile professionale;

per eccepire:

in via pregiudiziale di merito, la prescrizione dei diritti azionati nei suoi confronti;

nel merito in via principale:

l'infondatezza della domanda, per avere proceduto alla stipula degli atti dopo l'esecuzione della visura ipotecaria sulla proprietà Verona;

nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale delle domande attrici, la condanna della ██████████

██████████ e della ██████████

██████████ a garantirlo e manlearlo da tutte le richieste attrici.

Si costituiva in giudizio ██████████ per richiedere, in via preliminare, la chiamata in giudizio a fini di garanzia di ██████████

██████████ e ██████████ e la condanna della convenuta ██████████

██████████, in via solidale con ██████████ e ██████████ a

tenerla indenne da quanto dovesse corrispondere agli attori; nel merito per eccepire la prescrizione del credito azionato dagli attori.

Notificato l'atto di chiamata in giudizio di terzo si costituiva [redacted] per eccepire l'intervenuta prescrizione dei diritti degli attori azionati nei confronti del convenuto Notaio [redacted] e l'infondatezza della domanda da loro proposta; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti del Notaio [redacted] per richiedere al Tribunale di tenere conto:

della operatività della polizza contratta dal Notaio [redacted] con [redacted] e del relativo massimale, nonché della operatività a secondo rischio della polizza-convenzione n. 1282580, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni contrattuali, con conseguente rigetto delle domande proposte;

dell'importo della franchigia di 42.000,00 euro a carico esclusivo dell'assicurato, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni contrattuali della convenzione suddetta.

Notificato l'atto di chiamata in giudizio di terzo si costituiva la società [redacted] spa per richiedere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal Notaio [redacted] ed in subordine, in caso di accoglimento delle domande, per sentirla dichiarare tenuta a rispondere nei limiti di polizza, ponendo a carico del Notaio convenuto 1/10 dell'importo che risultasse dovuto agli attori.

Dopo la notifica di atto di chiamata di terzo in giudizio si costituiva [redacted] per eccepire, in via principale, la prescrizione del diritto degli attori e l'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti da [redacted] in subordine ed in via principale, per sentire condannare [redacted] ed il Notaio [redacted] a rifondergli quanto eventualmente fosse stato costretto a pagare.

Dopo la notifica di atto di citazione di chiamata in giudizio di terzo si costituivano [redacted] e [redacted] per eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Fermo, l'inammissibilità ed il conseguente rigetto di

ogni domanda proposta nei loro confronti per intervenuta prescrizione di ogni diritto, l'infondatezza nel merito ed il conseguente rigetto di ogni domanda.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. si costituivano in giudizio [REDACTED]

[REDACTED], quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] nella loro rispettiva qualità di coniuge e figli, per rappresentare il decesso dell'attore [REDACTED] e l'intenzione di proseguire la causa intentata dal de cuius.

Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione sulle conclusioni come in epigrafe.

### **Motivi della decisione**

L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito va rigettata.

Gli attori in base ai principi della competenza per territorio, art. 18 c.p.c. foro generale delle persone fisiche, hanno correttamente individuato competente il Giudice del luogo di residenza della convenuta [REDACTED]

Gli attori hanno intentato azioni di risarcimento danni per responsabilità contrattuale nei confronti di più persone che, a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. avrebbero dovuto essere proposte avanti a Giudici diversi, e le hanno proposte per essere decise nello stesso processo davanti al Tribunale di Milano, Giudice del luogo di residenza di uno dei convenuti, [REDACTED] come consentito dall'art. 33 c.p.c. in tema di modifiche della competenza per ragione di connessione. d/1



Non è condivisibile la prospettazione della convenuta [redacted] secondo la quale non sarebbe applicabile la norma dell'art. 33 c.p.c. per l'insussistenza di cause di connessione.

La norma derogativa posta dall'art. 33 c.p.c. ammette la proposizione dinanzi al Giudice del foro generale di uno dei convenuti di più domande che, secondo i criteri ordinari di competenza singolarmente applicati, dovrebbero essere proposte dinanzi a Giudici diversi con l'unica condizione della connessione per oggetto e titolo.

Per la parte che conviene in uno stesso processo più convenuti tali limiti, connessione per l'oggetto e per il titolo dal quale dipendono, sono altresì indicati nell'art. 103 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 33 c.p.c. (Cass. 28.7.1992 n. 9022).

Non può dubitarsi che le azioni proposte dagli attori contro i convenuti siano connesse per oggetto, nella specie per la richiesta di condanna solidale dei convenuti al risarcimento danni nell'importo indicato in citazione.

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, proposta rispettivamente nei confronti dei soggetti venditori e del Notaio rogante, non decorre dalla stipula degli atti di compravendita, bensì, a norma dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto degli attori poteva essere fatto valere.

La possibilità dell'esercizio del diritto al risarcimento dei danni invocato dagli attori va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta dell'altrui sfera giuridica (Cass. 6.2.2004 n. 2287).

Nel caso di specie solo nel giugno-luglio 2002 gli attori sono stati destinatari della notifica dell'atto di precetto con il quale la Banca Popolare di Milano, in virtù di titolo esecutivo per il quale era stata iscritta a suo favore ipoteca giudiziale, aveva loro intimato il pagamento della somma oggetto di causa.

Il diritto degli attori fatto valere con azione radicata con citazione notificata nell'anno 2004 non può pertanto ritenersi prescritto.

La domanda degli attori è fondata merita accoglimento.

Le venditrici hanno espressamente garantito la proprietà e la disponibilità di quanto venduto e la libertà degli immobili da pesi e vincoli pregiudizievoli, anche ipotecari, come si evince dalla lettura degli atti di compravendita in atti.

In realtà sugli immobili oggetto di acquisto gravava ipoteca giudiziale, iscritta in data 21.9.1988 antecedente tutti gli atti di vendita, a garanzia di un credito portato da decreto ingiuntivo in favore della Banca Popolare di Milano.

La Banca istante aveva sottoposto a pignoramento i diritti spettanti al debitore sui beni immobili ipotecati prima dell'alienazione degli stessi agli odierni attori.

Sussistono gli elementi per ritenere non incolpevole l'inadempimento delle venditrici all'obbligazione assunta.

La convenuta [redacted] ha ammesso la sussistenza e la conoscenza del pregresso debito nei confronti della Banca istante, dal quale è sorta l'ipoteca giudiziale, ed ha sostenuto di essersi determinata alla vendita dei due immobili ai [redacted] ed ai coniugi [redacted]

[redacted] e [redacted] per sanare i debiti contratti del marito, [redacted] anche in relazione al credito vantato dalla Banca Popolare di Milano.

La convenuta [redacted] ha eccepito di essersi determinata a rendere tale dichiarazione e ad assumere l'obbligo di garanzia sulla base di quanto in precedenza asserito da [redacted] suo dante causa, e di avere perciò avuto la convinzione dell'inesistenza di ipoteche sull'immobile.

La venditrice [redacted] non ha usato la diligenza necessaria per evitare l'errore in cui è incorsa (Cass. 19.2.1986 n. 1003), diligenza che avrebbe imposto un minimo di riscontro alle dichiarazioni ed una verifica della situazione giuridica dell'immobile.

Sussiste inoltre anche la responsabilità del notaio convenuto per non avere assolto all'obbligo di verificare la libertà dei beni da oneri non dichiarati dalla parte venditrice con effettuazione tempestiva delle apposite visure presso i RR.II.

A seguito di ciò gli attori non hanno avuto la possibilità di conoscere l'esistenza di un diritto reale di garanzia sugli immobili oggetto di acquisto.

Va osservato che nel caso di specie era stato conferito al notaio l'incarico di redigere un atto pubblico di trasferimento immobiliare, e quindi un incarico "pieno", rientrante nella funzione di cui all'art. 47 legge notarile, comprensivo dell'attività di elaborazione dell'atto e di preventivo accertamento dello status dell'immobile.

Per principio consolidato di giurisprudenza la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e più in generale delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti.

La preventiva verifica fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui il notaio è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi, in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto.

La conseguente inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non

contenga alcun esplicito riferimento a peculiare forma di responsabilità.

In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve essendo inapplicabile l'art. 2336 c.c. (Cass. n. 264 dell'11.1.2006, Cass. n. 4020 del 6.4.1995, Cass. 24.10.1987 n. 7827).

Nel caso di specie è pacifico che le indagini non furono effettuate in prossimità della data del rogito [redacted] quanto lo stesso Notaio ha dichiarato di avere fatto eseguire visura ipotecaria sulla sola proprietà [redacted]

L'asserzione di esecuzione di visura ipotecaria sugli immobili [redacted] è peraltro destituita di prova, non essendo il documento prodotto definito "copia scontrino" idoneo a provare lo svolgimento, per la stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, dell'attività di verifica della libertà dei beni da vincoli di qualunque natura.

In ogni caso non risulta provata l'asserzione del notaio convenuto circa la probabile irregolarità dell'Ufficio nelle registrazioni ipotecarie e l'assenza di evidenziazione di formalità ipotecarie nella ispezione svolta.

Risulta viceversa agli atti (doc. n. 13 fasc. attori) la nota registrata in data 21.9.1988 dalla Conservatoria degli immobili di Fermo di iscrizione di ipoteca giudiziale in favore della Banca Popolare di Milano contro [redacted] in virtù del citato decreto ingiuntivo.

La violazione dell'obbligazione contrattuale di garanzia relativa alla libertà del bene compravenduto da vincoli pregiudizievoli e di verifica determina l'obbligazione sanzionatoria del risarcimento del danno.

Principio di comune acquisizione è che ogni violazione di obblighi contrattuali determina, in capo all'inadempiente, il sorgere del diritto al risarcimento del danno (artt. 1218 e 1453 c.c.), con finalità di reintegrazione del patrimonio del danneggiato del depauperamento subito per il fatto dell'inadempiente.

Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti non apparenti e non dichiarati in contratto, che ne diminuiscono il libero godimento ai sensi dell'art. 1489 c.c., il compratore ha diritto, oltre a quanto stabilito dall'art. 1480 c.c., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore, essendo sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223, in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. 15.11.2002 n. 16053).

Il pregiudizio subito dagli attori a seguito del descritto colposo comportamento delle venditrici ed omissivo del notaio rogante, correlato alla limitazione del libero godimento degli immobili compravenduti per effetto dell'esistenza di un diritto reale di garanzia a favore di terzi, è inoltre indubitabile anche per il pericolo reale di espropriazione al quale i beni sono esposti, con il rischio concreto della perdita della proprietà degli immobili.

Anche in caso di evizione il risarcimento del danno è comunque fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 c.c. in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479, a sua volta richiamato dall'art. 1483 c.c. (Cass. n. 1613 del 4.2.2003).

Il Notaio convenuto deve rispondere del danno cagionato agli attori in solido con le venditrici.

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato/i, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c. dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extra-contrattuale, se un unico evento è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tal senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale (Cass. 5946 del 15.6.1999).

I convenuti, in solido tra loro, vanno condannati in solido tra loro al risarcimento degli danni in favore degli attori liquidati nell'importo di 52.348,74€ oltre interessi della misura del 13% annuo dal 18.10.1986 al saldo, somme indicate nel precetto notificato e da corrispondersi al fine di ottenere la libertà da vincoli degli immobili acquistati.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le venditrici hanno svolto domanda nei confronti dei soggetti terzi chiamati di mantenerle indenni da ogni pretesa accolta svolta dai convenuti e dall'obbligo di pagamento delle somme necessarie per il risarcimento del danni.

Sul punto va rilevato che l'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad

un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore.

Le convenute non hanno indicato in base a quale elementi, legali o contrattuali, invocano l'operatività nei confronti dei soggetti terzi chiamati dell'istituto della garanzia propria.

Osserva comunque il Tribunale che l'azione di rivalsa non è ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, come nel caso di specie, poichè ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l'intero ai sensi dell'art. 2055 c.c., salva l'azione di regresso di colui che abbia corrisposto l'intero credito contro ciascuno di essi nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti (Cass. 20.6.2006 n. 8371).

Situazione di cui non ricorrono i presupposti nel caso in esame, peraltro neppure dedotti.

Alla luce di quanto ritenuto non si ravvisa alcuna responsabilità dei soggetti terzi chiamati nella causazione del danno subito dagli attori, da ciò consegue il rigetto di tutte le domande di garanzia svolte.

Le convenute vanno perciò condannate a rifondere ai terzi chiamati le spese di lite, liquidate in dispositivo.

In ordine alla domanda di manleva formulata dal notaio convenuto nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] in relazione alla polizza di assicurazione n. 008.502055.11, con pacifica decorrenza dal 29.6.1990 e durata fino al 29.6.2000, va rilevato che solo il fatto generante la responsabilità del Notaio [REDACTED] verificatosi nel 1994 (rogito 9.3.1994) fonda l'obbligo della suddetta [REDACTED] di prestare la garanzia nei termini contrattuali ai sensi dell'art. 17 delle condizioni speciali di Assicurazioni in atti.

L'ultrattività della garanzia assicurativa per dieci anni dopo la scadenza della polizza "purchè il fatto che ha determinato la responsabilità del Notaio sia stato posto in essere durante il

periodo di pagamento dei premi ovvero anche antecedentemente nei casi di cessazione dell'attività" prescinde dalla condizione, non richiesta in contratto, della presentazione di richieste di risarcimento danni entro precisi termini, comunque formulate e documentate in atti.

Si ritiene invece non operante l'ultrattività della garanzia assicurativa per i fatti generanti la responsabilità del Notaio antecedenti la decorrenza di polizza, pur in presenza della (documentata) cessazione nel 2004 dell'attività del Notaio [redacted] per l'esclusione prevista dal citato art. 17 delle condizioni contrattuali, avendo lo stesso successivamente stipulato, prima della cessazione dell'attività, altra polizza di responsabilità civile coprente i medesimi rischi.

Non sussistendo alcuna copertura assicurativa in relazione agli eventi dannosi generati dagli atti pubblici di vendita, posti in essere nel 1989 in favore degli attori [redacted] e [redacted] sussiste l'obbligo di manleva della società di assicurazione [redacted] che va pertanto condannata, unitamente alla società [redacted] spa entro i limiti fissati dall'art. 1 lettera b) Polizza Integrativa in atti (doc. n. 2 del fasc. convenuto [redacted] e previa applicazione della franchigia prevista in contratto, a rifondere al notaio convenuto le somme sborsate in esecuzione della sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra queste parti del giudizio.

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:

condanna



i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento degli danni in favore degli attori liquidati nell'importo di 52.348,74 euro, oltre interessi della misura del 13% annuo dal 18.10.1986 al saldo

condanna

i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese legali liquidate nell'importo di 6810,00 euro, di cui 434,00 euro per spese e 3000,00 euro per onorari, oltre oneri fiscali dovuti per legge

rigetta

le domande di manleva e garanzia formulate dalle convenute

condanna

██████████ a rifondere a ██████████ e ██████████ le spese di lite liquidate nel complessivo importo di 3500,00 euro, di cui 2000,00 euro per onorari di avvocato, oltre agli oneri fiscali dovuti come per legge

condanna

██████████ a rifondere a ██████████ le spese di lite liquidate nell'importo di 4000,00 euro, di cui 27,40 euro per spese e 2330,00 euro per diritti di procuratore, oltre gli oneri fiscali dovuti come per legge

condanna

la società ██████████ e ██████████ questa entro i limiti fissati dall'art. 1 lettera b) Polizza Integrativa in atti e previa applicazione della franchigia prevista in contratto, a rifondere al notaio convenuto le somme sborsate in esecuzione della sentenza

dichiara

compensate le spese di lite della domanda di manleva formulata dal convenuto ██████████

Milano, 31 luglio 2007

Il Giudice

